



# Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Piazza G. Tavolaro 2, 87040 Mongrassano (CS) - (c.f.80003990787)



Comune di  
Mongrassano

☎ 0984527209 - 📠 0984527061

✉ [info@comune.mongrassano.cs.it](mailto:info@comune.mongrassano.cs.it)

Pec: [sindaco.mongrassano@asmpec.it](mailto:sindaco.mongrassano@asmpec.it)

Prot.N. 0002606 del 24/06/2020 - P

Cat. 6 Cla. 9 Uff. Tecnico



## ORDINANZA n. del 11/2020

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE, MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI - FOSSI E CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2020**

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- che ai sensi dell'art. 15 della Legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- che il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

**Vista** la Legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della Legge n. 265/99 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

**Visto** l'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** l'art. 3 L.R. n.51 del 22 dicembre 2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n.353";

**Vista** la Deliberazione della G.R. n.74 del 15 Maggio 2020, ai sensi della legge 21.11.2000 n. 353 e delle linee guida approvate con D.M. 20.12.2001, con la quale è stato approvato il "PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2020/2022";

**Vista** la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in merito alla campagna antincendi boschivi estate 2020;

**Che** in considerazioni delle caratteristiche del territorio comunale, il periodo di massima pericolosità, individuato anche dal "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi" approvato dalla Regione Calabria, è individuato tra il **15 giugno e il 30 settembre** di ogni anno, fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico;

**Considerato** che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, favoriti dalle alte temperature e/o dovute a cause accidentali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte all'uso pubblico, quali: strade, ferrovie, reti di distribuzione servizi primari, ecc., terreni incolti infestati da sterpaglie, arbusti, considerati facile esca e strumento di innesco e propagazione di incendi;

**Ravvisata** la necessità di prevenire pericoli di incendi nonché pericoli di natura igienico-sanitaria;

**Considerato**, inoltre, che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio, o confinanti anche con altrui proprietà private, provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche, rischio potenziale di ostruzione dei canali di scolo, tracimazione delle acque e/o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi, di rischio potenziale di ostruzione dei canali di scolo, tracimazione delle acque e/o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Vista** la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";  
**Visto** il titolo III del D.Lvo n.139 dell'8.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;  
**Visto** l'art.255 del D.Lvo 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;  
**Viste** le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 238/2014 e con LR 51/2017;  
**Visti** gli art. 449, 650 e 652 del codice penale e ss.mm.;  
**Viste** le norme del vigente Codice Civile;  
**Visto** il D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017;  
**Vista** la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

## **ORDINA**

- 1) lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi boschivi o di vegetazione su tutto il territorio comunale dal **15 giugno al 30 settembre**, fatta salva in eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico. Durante tale periodo **È FATTO DIVIETO** in prossimità di boschi, terreni cespugliati, incolti e/o abbandonati, lungo le strade Comunali, Provinciali, e lungo la linea ferroviaria ricadente sul territorio comunale, di:
    - **accendere fuochi all'aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità**
    - **usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;**
    - **fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;**
    - **abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;**
  - 2) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o in stato di abbandono, di provvedere, alla pulizia e sistemazione di una striscia di 20-30 metri dei terreni di cui in premessa, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni per non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;
  - 3) ai proprietari e/o conduttori di provvedere (a proprie spese) allo spurgo e pulizia dei fossi e rispettivi argini e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
  - 4) **è vietato** inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
  - 5) **è vietato** l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
  - 6) fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF (*Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale*), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il **1° ottobre e 31 marzo**, il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'art. 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91;
  - 7) è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
  - 8) i detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  - 9) tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente;
- Sono ammesse durante i suddetti periodi le seguenti deroghe:  
Nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi potrà essere utilizzato esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
- accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;

- accensione del fuoco con barbecue posti almeno a 20 metri da zone boscate e vegetazione facilmente infiammabile;
- adozione degli accorgimenti necessari per impedire la propagazione del fuoco nelle aree limitrofe;
- spegnere completamente le braci prima di abbandonare l'area.
- accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

**Visto** il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 le operazioni di pulitura dovranno essere effettuate secondo i criteri di legge in materia (uso di dispositivi di protezione individuali e distanze di sicurezza).

## A V V E R T E

per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima legge.

## R I C O R D A

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;  
che chiunque avvisti un incendio boschivo o di vegetazione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione agli organi di pronto intervento ai numeri telefonici:

**1515 del Corpo Forestale**  
**115 dei Vigili del Fuoco**

numero verde **800496496**

La presente Ordinanza abroga le precedenti emanate in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, e trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Prefettura di Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Mongrassano, alla Stazione Carabinieri Forestali di Cerzeto, ai Vigili del Fuoco di Cosenza, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile, alla Provincia di Cosenza - Settore Viabilità, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Municipale

## C O M U N I C A

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

I Vigili Urbani e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Mongrassano li, 24 Giugno 2020



**IL SINDACO**  
**Avv. Ferruccio Mariani**